

Prof. Lo SURDO 

## **ANEC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA**

***Il Presidente***

Roma, 27 ottobre 2011

Egr. Dott. Nicola Borrelli

Direttore Generale Cinema

MIBAC

Oggetto: Tax credit digit. – de minimis – cumulo con provvedimenti di EE.LL.

Caro Direttore,

desideriamo porre all'attenzione di codesta Direzione Generale due distinti quesiti relativi all'oggetto.

### Quesito 1).

Le disposizioni in materia di credito d'imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche (DM 21.1.2010) si ritiene debbano essere ricomprese nel sistema degli "Aiuti temporanei di importo limitato" di cui alle comunicazioni della Commissione Europea del 22 gennaio e del 31 ottobre 2009.

Non a caso, fu all'epoca necessario il transito del decreto anche presso il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali disposizioni non dovrebbero invece rientrare nell'ambito del sistema degli aiuti de minimis di cui al regolamento CE 1998/2006.

"Aiuti temporanei di importo limitato" e "Aiuti de minimis" hanno quindi finalità e fondamento giuridici diversi e diverso dovrebbe essere il campo di applicazione.

Conseguentemente anche in tal caso si pone la questione della loro cumulabilità e delle relative modalità qualitative e quantitative.

### Quesito 2)

La nostra sezione regionale del Lazio ci segnala quanto segue.

La Regione Lazio, a sostegno delle industrie dell'audiovisivo ha a suo tempo emanato un bando POR-FESR pubblicato sul suppl ord. del Bollettino Ufficiale della Regione del 14/05/2009, ricomprendendo tra i soggetti beneficiari le sale cinematografiche che avessero avviato investimenti nella digitalizzazione degli impianti di proiezione.

Dopo una lunga istruttoria e dopo l'acquisizione degli impianti da parte delle imprese, "Sviluppo Lazio SpA" (la società di servizio della Regione Lazio) ha di recente comunicato alle imprese beneficiarie che il contributo regionale poteva essere erogato solo in alternativa alla fruizione del credito d'imposta di cui al noto decreto ministeriale 21 gennaio 2010.

Nelle comunicazioni pervenute alle singole imprese nessuna motivazione giuridico-funzionale è stata data della decisione assunta da "Sviluppo Lazio".

In via informale la nostra Sezione regionale ha acquisito quelle che sarebbero le motivazioni all'origine del provvedimento e cioè:

- a) L'esistenza di una disposizione comunitaria che vieterebbe il cumulo in presenza di fondi regionali cofinanziati dall'Unione Europea;
- b) La lettera dell'articolo 7 punto 3 del bando che di seguito si trascrive:  
*" Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione"*

Tali eccezioni si ritengono del tutto infondate.

Ciò alla luce delle disposizioni generali vigenti nell'ordinamento nazionale e comunitario che sono state anche ben rappresentate e motivate dal punto 1 della nota 8354 del 12 luglio 2010 che Codesta Amministrazione ha inviato alle associazioni di categoria dell'esercizio cinematografico.

Un autorevole chiarimento è di assoluto rilievo in quanto la eventuale fondatezza, anche parziale, delle tesi suesposte pregiudicherebbe analoghi provvedimenti esistenti e/o futuri di diverse Regioni o Enti Locali.

Grati se Codesta Amministrazione volesse esprimersi in relazione ad entrambi i quesiti, si porgono i più cordiali saluti

Il Presidente

(Paolo Protti)

